

TITOLO **PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI CHE RILASCIANO CERTIFICATI DI CONFORMITÀ A FRONTE DEL SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCOMBUSTIBILI.**

SIGLA **RT-31**

REVISIONE **04**

DATA **26-09-2024**

REDAZIONE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE

IL PRESIDENTE

ENTRATA IN VIGORE

15-10-2024

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. DOCUMENTI LEGISLATIVI/NORMATIVI/INTERNI	3
3.1. DOCUMENTI LEGISLATIVI	3
3.2. DOCUMENTI NORMATIVI.....	4
3.3. DOCUMENTI INTERNI.....	5
4. DEFINIZIONI	5
5. PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO	5
5.1. ACCREDITAMENTO.....	5
5.2. CAMPIONAMENTO BASATO SUL RISCHIO.....	6
5.3. CRITERI DI QUALIFICA DEI GRUPPI DI VERIFICA E DELL'ORGANO CHE RICOPRE LA FUNZIONE DI DELIBERA DELLE CERTIFICAZIONI	14
5.4. GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DELLE CERTIFICAZIONI.....	15

1. INTRODUZIONE

Ai sensi del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 42 comma 16 del D.Lgs. 199/2021, di seguito denominato Decreto Interministeriale, che disciplina il Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocombustibili, ACCREDIA, in qualità di Ente unico di Accreditamento ai sensi del Reg. CE 765/08, ha emesso il presente Regolamento Tecnico a seguito delle indicazioni pervenute dalle Autorità Competenti.

Il presente Regolamento Tecnico, al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni in esso contenute, è stato elaborato e aggiornato da un apposito Gruppo di Lavoro, coordinato da ACCREDIA Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione (ACCREDIA-DC), composto da rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e degli Organismi di Certificazione (OdC) accreditati.

ACCREDIA-DC non ha facoltà di modificare i contenuti del presente senza il parere preventivo del Comitato Tecnico consultivo biocarburanti ricostituito con Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.437 del 22.12.2023.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento contiene prescrizioni per gli Organismi di Certificazione che intendono gestire sotto accreditamento sistemi di certificazione di prodotto finalizzati alla produzione di biocombustibili, in accordo al sistema nazionale di cui alla normativa di riferimento.

I contenuti del presente Regolamento sono da considerarsi parte integrante dello schema di certificazione.

Il presente Regolamento si applica anche alle attività di certificazione svolte dagli Organismi di Certificazione al di fuori del territorio nazionale.

3. DOCUMENTI LEGISLATIVI/NORMATIVI/INTERNI

3.1. DOCUMENTI LEGISLATIVI

- Decreto interministeriale del 7 agosto 2024 che disciplina il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato;
- Direttiva (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la Direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

- Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante "Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE";
- Decreto Interministeriale 02 marzo 2018 "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti";
- Decreto legislativo 199/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- Regolamento UE) 2022/996 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.
- Decreto Ministeriale 15 Settembre 2022 "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR".
- Decreto Ministeriale 16 Marzo 2023 "Condizioni, criteri e modalità di attuazione dell'obbligo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, i vettori energetici rinnovabili di origine biologica, RFNBO e RCF»" e successive modifiche e integrazioni.

Per l'elenco completo della normativa di riferimento si rimanda al Decreto che disciplina il sistema nazionale di certificazione.

3.2. DOCUMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Requisiti per Organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17029 Valutazione della conformità – Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica;
- UNI EN ISO 14065 Principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali;
- UNI/TS 11429 Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi ai fini della rintracciabilità e del sistema di equilibrio di massa;
- UNI/TS 11567 Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del sistema di equilibrio di massa;
- UNI EN ISO 14064-3 Gas ad effetto serra – Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.

Nella loro revisione vigente.

3.3 DOCUMENTI INTERNI

- RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Validazione – Parte Generale";
- RG-01-03 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto/Servizio/Processo";
- RG-01-05 "Regolamento per l'accreditamento degli organismi di Verifica e Validazione".

Nella loro revisione vigente.

4. DEFINIZIONI

Si applicano tutte le definizioni del Decreto Interministeriale che disciplina il Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocombustibili.

5. PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO

5.1. ACCREDITAMENTO

Gli Organismi di Certificazione (OdC) che rilasciano certificati di conformità dell'azienda a fronte del "Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità di biocombustibili" devono essere in possesso di accreditamento a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 per lo specifico schema di certificazione e per le attività di validazione e verifica di asserzioni ambientali in accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065 (quando effettua controlli dei valori reali dei gas ad effetto serra).

ACCREDIA riconosce equivalenti tutte le certificazioni accreditate da Enti di Accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento per lo schema PRD nello schema di certificazione di cui al presente Regolamento Tecnico.

Per l'iter di accreditamento verrà effettuato l'esame documentale, la Verifica in sede e la Verifica in Accompagnamento per ogni singola categoria richiesta secondo quanto definito dal Regolamento ACCREDIA RG-01 parte generale.

Le decisioni assunte da ACCREDIA in merito alla concessione, estensione, sospensione, riduzione, revoca e rinnovo dell'accreditamento verranno comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'accreditamento è rilasciato agli Organismi di Certificazione per macrocategoria:

- A. Prodotti della fase agricola;
- B. Prodotti della fase forestale;
- C. Rifiuti e sottoprodotti;
- D. Prodotti intermedi e finiti (inclusi i rendering), biocombustibili;
- E. Used Cooking Oil (raccolta e rigenerazione);

F. Attività di stoccaggio e commercializzazione;

G. Biogas e biometano;

H. Utilizzo di biocombustibili¹.

Di seguito la tabella di conversione tra categorie previste dal GSE all'interno del registro del Sistema Nazionale di Certificazione e dal Regolamento Tecnico RT-31:

CATEGORIE GSE (l'attuale codifica)	CATEGORIE RT-31
Produttore di materia prima agricola	Prodotti della fase agricola
Produttore di rifiuto	Rifiuti, sottoprodotti / Used Cooking Oil
Produttore di sottoprodotto	Rifiuti, sottoprodotti / Used Cooking Oil
Collecting point	Rifiuti, sottoprodotti / Used Cooking Oil/ Prodotti della fase forestale
Stoccaggio	Attività di stoccaggio e commercializzazione
Trader senza stoccaggio	Attività di stoccaggio e commercializzazione
Trader con stoccaggio	Attività di stoccaggio e commercializzazione
Produttore di prodotto intermedio	Prodotti intermedi e finiti inclusi i rendering, biocombustibili
Produttore di biocarburante/bioliquido	Prodotti intermedi e finiti inclusi i rendering, biocombustibili
Trasporto	Attività di stoccaggio e commercializzazione
Produttore di Biometano	Biogas e biometano
Produttore di biogas	Biogas e biometano
Discarica	Biogas e biometano
Utilizzatori per la produzione di energia elettrica	Utilizzo di biocombustibili
Utilizzatori per la produzione congiunta di energia elettrica ed energia termica.	Utilizzo di biocombustibili

5.2. CAMPIONAMENTO BASATO SUL RISCHIO

Fatte salve le % di campionamento definite dall'Allegato 2 del Decreto Interministeriale, la percentuale minima di prodotto (espressa in termini quantitativi, ad esempio: tonnellate per i bioliquidi,

¹ Per la definizione di utilizzo di biocombustibili si rimanda a quanto definiti del Decreto Interministeriale del 07.08.2024

biocarburanti e combustibili solidi, standard metri cubi per biometano) valorizzato da campionare² durante le verifiche di sorveglianza e ricertificazione è riportata nella Tabella 1 ed è determinata sulla base del rischio.

Tale rischio si intende calcolato per macrocategoria di prodotti gestiti nel periodo dall'ultima verifica:

- prodotti della fase agricola;
- prodotti della fase forestale;
- rifiuti e sottoprodotti (inclusi gli Used Cooking Oil);
- prodotti intermedi e finiti (inclusi i rendering), biocombustibili;
- biogas (digestore anaerobico) e biometano.

A queste macrocategorie di prodotti si aggiungono:

- attività di stoccaggio e commercializzazione;
- utilizzo di biocombustibili.

Tabella 1: campionamento (%) da effettuare durante le verifiche di sorveglianza

	RISCHIO TRASCURABILE	RISCHIO MODERATO	RISCHIO ELEVATO
Valore base	2%	5%	8%

Nella prima verifica di sorveglianza dopo la certificazione e in ricertificazione la percentuale di campionamento è incrementata del 10%.

Nel caso il risultato dell'operazione non sia un numero intero, questo dovrà essere arrotondato all'intero superiore nel caso la cifra decimale sia uguale o superiore a 5 e all'intero inferiore nel caso la cifra decimale risulti inferiore a 5.

A partire dal valore base la soglia di campionamento viene:

- raddoppiata nel caso di biocarburanti che godono di maggiorazioni (avanzati o double counting); materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera;
- moltiplicata per un fattore pari a 1,3 nel caso di biocombustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento degli incentivi; materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera;
- raddoppiata nel caso di biometano che gode di maggiorazioni (avanzato o double counting) o dei regimi incentivanti di cui al DM 15 settembre 2022; materie prime, sottoprodotti, rifiuti, prodotti intermedi della relativa filiera;

² Gli elementi da verificare sono definiti all'art.7 comma 2 del Decreto interministeriale che disciplina il Sistema nazionale di certificazione di sostenibilità per biocarburanti e bioliquidi e successive modifiche e integrazioni; Ai fini di un corretto campionamento devono essere verificati tutti gli elementi a partire dalla dichiarazione di sostenibilità emessa dall'operatore economico precedente fino alla dichiarazione emessa dall'operatore oggetto di verifica.

- raddoppiata nel caso di certificazione a basso rischio ILUC;
- Triplicata nel caso Used Cookig Oil (nella fase di produzione e di raccolta).

È previsto un coefficiente correttivo, legato alla gestione aziendale, da moltiplicare per la percentuale di campionamento, dato da:

$$CC_{tot} = (1 + \sum CC_i),$$

dove i CC_i sono definiti in Tabella 2.

Tabella 2: coefficienti correttivi

	FATTORE DI CORREZIONE	COEF CORRETTIVO CC
CC ₁	Presenza di un sistema di gestione certificato ai sensi della norma ISO 9001 e/o ISO 14001 e/o EMAS da OdC accreditati e/o altri schemi volontari legati alla sostenibilità dei biocarburanti approvati dall'UE	- 0,3
CC ₂	Non conformità rilevate nell'anno precedente	+ 0,2
CC ₃	Contenziosi relativi allo schema con Autorità nel quinquennio del ciclo di certificazione	+ 0,1

ESEMPIO 1: biocarburanti che godono di maggiorazioni, rischio moderato, seconda sorveglianza.

In questo esempio il valore base sarà pari a: $5\% \times 2 = 10\%$.

Nel caso di operatore certificato ISO 9001 (CC₁) e contemporaneamente soggetto ad un contenzioso (CC₃), il $CC_{tot} = (1 - 0,3 + 0,1) = 0,8$. Conseguentemente la percentuale di campionamento, calcolata secondo la metodologia descritta al punto precedente, deve essere moltiplicata "x 0,8".

Quindi nel caso dell'esempio 1, il campionamento reale sarà pari a $10\% \times 0,8 = 8\%$.

ESEMPIO 2: biocarburanti non avanzati, senza maggiorazioni, rischio trascurabile, ricertificazione.

Nel caso di operatore in cui si riscontra la presenza di tutti i fattori di correzione della tabella 2, il coefficiente correttivo totale CC_{tot} è pari a $(1 - 0,3 + 0,2 + 0,1) = 1$. Pertanto la percentuale di campionamento dovrà essere moltiplicata per tale coefficiente.

Quindi se il rischio della macrocategoria di prodotti è trascurabile e il biocarburante non è oggetto di maggiorazioni, la percentuale di campionamento per la ricertificazione è pari:

$$2\% \times 1 \times 1,1 = 2,2\% \sim 2\%$$

Determinazione del rischio

Il rischio deve essere determinato annualmente dall'Organismo di Certificazione, effettuando la media aritmetica dei vari rischi, ad eccezione del caso in cui sia presente anche solo un fattore di rischio elevato, che comporta automaticamente l'assegnazione della macrocategoria nella classe di rischio "elevato".

- a) Fattore di rischio trascurabile: 0;
- b) Fattore di rischio moderato: 1;
- c) Fattore di rischio elevato: 2.

Nel caso in cui alla stessa macrocategoria possano essere applicabili due valori di rischio differenti per lo stesso fattore, si applica la classe di rischio maggiore.

L'operazione di calcolo del rischio complessivo va ripetuta per ogni macrocategoria oggetto di certificazione, la quale avrà una percentuale differente di campionamento.

Per le modalità con cui applicare alla certificazione di gruppo le tabelle seguenti si rimanda al paragrafo specifico.

Prodotti della fase agricola

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO	
	Moderato (punteggio 1)	Trascurabile (punteggio 0)
Tracciabilità dei fondi destinati alla coltura attraverso i documenti presentati per ricevere sostegni ai sensi del Reg. 73/2009 o del Reg. 1698/2005.	Il collegamento tra fondi e coltura non è tracciabile.	Il collegamento tra fondi e coltura è tracciabile.
Prossimità o sovrapposizione con aree ad elevata biodiversità, ad elevato stock di carbonio e torbiere.	Sovrapposizione e distanza inferiore ai 2 km	Distanza superiore ai 2 km
Terreni convertiti alla produzione di biocarburanti o bioliquidi.	Terreni incolti prima di aderire al sistema di certificazione	Terreni destinati ad attività agricola prima di aderire al sistema di certificazione
Coltivazione di biomassa sostenibile e non sostenibile nella stessa azienda agricola.	Presenza di colture parallele	Assente
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra.	Dato calcolato come descritto nell'allegato II al decreto che istituisce il sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi.	Dato standard o dato aree NUTs
Utilizzo del coefficiente esca nel calcolo	Utilizzato	Considerato nullo

Solo per certificazione di gruppo aumento del numero delle aziende agricole che aderiscono al gruppo di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.	SI	NO
--	----	----

Prodotti della fase forestale

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Origine	Da Stati extra UE	Unione Europea	Italia
Presenza di certificazione legale del legname	Nessuna certificazione	Altre certificazioni di conformità legale del legname (es. V-legal o SLVK certificazione di legno legale del governo indonesiano; OLB system; TimberLegalityVerification (TLV))	Certificazione PEFC/FSC
Specie legnose	Provenienza forestale/bo-schiva	Provenienza da piantagione forestale	Coltivazioni arboree
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra relative al trasporto	-	Emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori standard, disaggregati o meno

Rifiuti, sottoprodotti (inclusi gli Used Cooking Oil)

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Origine	Da Stati extra UE	Unione Europea	Italia
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra relative al trasporto	-	Emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori standard, disaggregati o meno

Prodotti intermedi e finiti(inclusi i rendering), biocombustibili

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Provenienza delle materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti in ingresso all'impianto	Da Stati extra UE	Unione Europea	Italia

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra relative al trasporto	-	Emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori standard, disaggregati o meno
Lavorazione di prodotti soggetti a maggiorazioni e prodotti non soggetti a maggiorazioni nello stesso impianto.	Presenza di entrambe le categorie di prodotti.	Solo prodotti soggetti a maggiorazione.	Solo prodotti non soggetti a maggiorazione.

Biogas (digestore anaerobico) e biometano

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Provenienza delle materie prime, sottoprodotti, rifiuti, reflui lavorati.	Da Stati extra UE	Provenienza materie prime da Stati UE nei casi diversi dalla fattispecie trascurabile.	Materie prime, sottoprodotti, rifiuti, reflui provenienti da aziende appartenenti al gruppo definito nel decreto. Aziende nazionali con autoproduzione di materie prime, sottoprodotti, rifiuti, reflui.
Tipologia di materie prime, sottoprodotti, rifiuti, reflui.	-	Codigestione diversa da quella indicata nel trascurabile.	Codigestione con al massimo tre macrocategorie.
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra.	Emissioni calcolate da valori reali.	Uso di medie pesate da valori standard in presenza di codigestione.	Uso di valori standard totali tabulati per la codigestione. Uso di valori standard per filiera unica.
Valori di GHG saving in termini di percentuale di riduzione rispetto al carburante fossile corrispondente (solo per l'ultimo operatore).	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving $\leq 5\%$ solo nel caso di emissioni calcolate da valori reali.	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: $5\% < \text{GHG saving} \leq 10\%$ solo nel caso di emissioni calcolate da valori reali.	Uso di valori di default Nel caso di emissioni calcolate da valori reali, rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving: $> 10\%$.

Attività di stoccaggio e commercializzazione

Limitatamente ai trader la valutazione del rischio dovrà essere effettuata sul totale dei prodotti commercializzati.

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO		
	Elevato (2)	Moderato (1)	Trascurabile (0)
Provenienza dei prodotti (materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti) o dei rifiuti o dei sottoprodotti stoccati/commercializzati	Provenienza da Stati extra UE.	Provenienze da Stati UE.	Provenienza dall'Italia UE.
Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra	-	Emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori standard, disaggregati o meno
Valori di GHG saving in termini di percentuale di riduzione rispetto al carburante fossile corrispondente (solo per l'ultimo operatore)	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving: $\leq 5\%$ solo nel caso di emissioni calcolate da valori reali	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: $5\% < \text{GHG saving} \leq 10\%$ solo nel caso di emissioni calcolate da valori reali	Uso di valori di default. Nel caso di emissioni calcolate da valori reali, rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving: $> 10\%$

Utilizzo di biocombustibili

FATTORI DI RISCHIO	VALORI DI RISCHIO	
	Elevato (punteggio 2)	Trascurabile (punteggio 0)
Valori di GHG saving in termini di percentuale di riduzione rispetto al carburante fossile corrispondente.	Rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving $\leq 5\%$ solo nel caso di emissioni calcolate da valori reali.	Uso di valori di default Nel caso di emissioni calcolate da valori reali, rispetto ai valori limite stabiliti dalla direttiva: GHG saving: $> 10\%$

Valutazione del rischio nel caso di certificazione di gruppo

In caso di certificazione di gruppo costituito da imprese agricole, consorzi agricoli o cooperative agricole, la determinazione della classe di rischio deve essere operata per ciascun operatore economico coinvolto: per ogni impresa agricola, e, se pertinente, collettore e/o trasformatore. L'assegnazione di una classe di rischio moderata ad una impresa agricola comporta l'assegnazione della classe di rischio moderata a tutta la fase agricola, mentre per il trasformatore resta valida la propria analisi del rischio.

Relativamente ai collettori, centri di stoccaggio e piarde³, si mantiene la stessa percentuale di campionamento documentale della fase agricola.

Esempio 3: 500 aziende agricole che producono seme di girasole con capogruppo l'impianto di spremitura per produzione di bioliquidi.

Secondo il Decreto Interministeriale, la verifica sarà effettuata sull'impianto di spremitura e sulla radice quadrata delle aziende componenti il gruppo.

Il verificatore effettua un'analisi del rischio su tutte le 500 aziende agricole e ne campiona almeno la radice quadrata, quindi 23, scegliendo in primis tra le aziende a rischio moderato.

Su ognuna delle 23 aziende prescelte effettua il sopralluogo presso i fondi secondo le percentuali definite nel decreto interministeriale e il controllo documentale su un quantitativo di materiale determinato attraverso la valutazione del rischio.

Ad esempio nel caso di una prima sorveglianza dopo la certificazione:

- se il gruppo risulta a rischio trascurabile, per ognuna delle 23 aziende agricole sarà da campionare un quantitativo di seme pari a: $2\% \times 1,1 \times 1,3 = 2,9\% \sim 3\%$, moltiplicato per eventuali fattori correttivi applicabili al capofiliera.
- se il gruppo risulta a rischio moderato (perché anche una sola azienda è a rischio moderato), per ognuna delle 23 aziende agricole sarà da campionare un quantitativo di seme pari a: $5\% \times 1,1 \times 1,3 = 7,1\% \sim 7\%$, moltiplicato per eventuali fattori correttivi applicabili al capofiliera.

Nella selezione delle 23 aziende agricole, 6 aziende agricole (almeno il 25%) saranno scelte casualmente, mentre le restanti 17 aziende agricole dovranno essere diverse da quelle visitate l'anno precedente. Dovranno essere verificate anche le imprese agricole, entranti nel gruppo nell'anno di riferimento, nonché quelle oggetto di Non Conformità nel corso dell'anno precedente.

In caso di certificazioni di gruppo costituito da organizzazioni di raccoglitori, consorzi agricoli e/o forestali o cooperative agricole e/o forestali la determinazione della classe di rischio deve essere operata per ciascun operatore economico coinvolto: organizzazioni di raccoglitori, consorzi agricoli e/o forestali o cooperative agricole e/o forestali.

In caso di certificazione di gruppo costituito da produttori di rifiuti inferiori a 100 tonnellate/anno, o di residui, il gruppo è costituito da operatori economici presso i quali hanno origine i rifiuti o i residui e dal punto di raccolta degli stessi. La valutazione del rischio deve essere operata su ciascun operatore economico coinvolto: punto di origine del rifiuto/residui e punto di raccolta degli stessi.

In caso di certificazione di gruppo costituito da produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono alla distilleria, la valutazione del rischio si effettua solo sulla distilleria.

In caso di certificazione di gruppo costituito da frantoi che conferiscono ai sansifici, la determinazione della classe di rischio deve essere operata per ciascun operatore economico coinvolto: i frantoi e il sansificio.

In caso di certificazione di gruppo costituito dall'operatore economico che produce biogas per biometano e dai soggetti che forniscono le materie prime, sottoprodotti, rifiuti o reflui da conferire

³ Piarda: area adibita allo stoccaggio provvisorio di prodotti agricoli in attesa del trasferimento al centro aziendale

all'impianto di digestione anaerobica, la determinazione della classe di rischio deve essere operata su tutti gli operatori economici coinvolti, dalla fase di produzione delle colture agricole dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e delle attività agroalimentari.

In tutti i casi sopra citati il coefficiente correttivo (CC) si applica solo al capofiliera.

5.3. CRITERI DI QUALIFICA DEI GRUPPI DI VERIFICA E DELL'ORGANO CHE RICOPRE LA FUNZIONE DI DELIBERA DELLE CERTIFICAZIONI

I gruppi di verifica degli Organismi di Certificazione devono essere qualificati nelle seguenti categorie:

- prodotti della fase agricola;
- prodotti della fase forestale;
- rifiuti e sottoprodotti(inclusi gli Used Cooking Oil);
- prodotti intermedi e finiti (inclusi i rendering), biocombustibili;
- biogas (digestore anaerobico) e biometano;
- l'attività di stoccaggio e commercializzazione;
- utilizzo di biocombustibili;

Per la definizione dei criteri di competenza degli Ispettori si rimanda alle prescrizioni delle Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, UNI CEI EN ISO 17029, UNI ISO 14065, UNI EN ISO 19011, alle Guide EA/IAF e MD IAF applicabili ed ai Regolamenti ACCREDIA RG-01, RG-01-03 e RG-01-05.

Inoltre, come previsto all'art. 11 del Reg. 996 il gruppo di verifica deve possedere le abilità specifiche necessarie a svolgere il controllo rispetto ai criteri del sistema, tra cui:

- i) per i criteri relativi alla destinazione d'uso dei terreni di cui all'articolo 29, punti da 2 a 9, della direttiva (UE) 2018/2001 e per la metodologia di certificazione del basso rischio ILUC di cui al capo V e all'allegato VIII del presente regolamento di esecuzione: esperienza in agricoltura, agronomia, ecologia, scienze naturali, silvicoltura, scienze forestali o in un settore connesso, comprese abilità tecniche specifiche necessarie per verificare la conformità ai criteri per i terreni erbosi a elevata biodiversità e per le foreste a elevata biodiversità;
- ii) per i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 o per la determinazione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti da carbonio riciclato e dei carburanti rinnovabili di origine non biologica conformemente alla metodologia di cui all'articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001: un'esperienza minima di due anni nella valutazione del ciclo di vita dei combustibili e dei carburanti e un'esperienza specifica nel controllo dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra conformemente alla metodologia di cui agli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001, che sia pertinente per il tipo di controlli che il singolo esecutore deve effettuare. In funzione dell'ambito specifico del controllo, questa esperienza è integrata da esperienze nei settori dell'agricoltura, dell'agronomia, dell'ecologia, della silvicoltura, delle scienze naturali, delle scienze forestali, dell'ingegneria, della gestione dell'energia o di un settore correlato. Se nell'ambito di applicazione del controllo rientra la verifica dei livelli di carbonio organico nel suolo, ai fini

dell'applicazione del credito di riduzione delle emissioni per l'accumulo di carbonio nel suolo sono necessarie anche conoscenze tecniche in pedologia;

- iii) per i criteri della catena di custodia di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001: esperienza in sistemi di equilibrio di massa, logistica della catena di approvvigionamento, contabilità, tracciabilità e gestione dei dati o in un settore correlato;
- iv) per i controlli di gruppo: esperienza nella conduzione di controlli di gruppo.

Per quanto riguarda la formazione degli ispettori nel settore in oggetto, si prevede come minimo:

- la partecipazione ad un corso di formazione di almeno 8 ore sui requisiti del Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità di biocombustibili effettuazione di un esame finale volto a dimostrare la conformità dei partecipanti ai requisiti di formazione nel o nei settori tecnici in cui operano; la durata del corso può essere ridotta a 4 ore se l'Ispettore risulta già qualificato negli schemi volontari legati alla sostenibilità di biocombustibili approvati dall'UE;
- la partecipazione come osservatore ad almeno 4 giornate di verifica in campo, in qualsiasi categoria, sul Decreto Interministeriale sotto la supervisione di un Ispettore già qualificato; l'affiancamento può essere ridotto a 2 giornate di verifica se l'Ispettore risulta già qualificato negli schemi volontari legati alla sostenibilità di biocombustibili approvati dall'UE. Il requisito non si applica agli Ispettori che abbiano già effettuato verifiche sul Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità di biocombustibili.

Per il mantenimento delle competenze gli Ispettori dovranno seguire dei corsi di aggiornamento che tengano conto degli orientamenti definiti dal Sistema Nazionale. È responsabilità dell'OdC la definizione di ulteriori requisiti specifici per la qualifica degli Ispettori in ogni categoria e per il mantenimento della stessa.

Per gli Ispettori che effettuano verifiche dei valori reali dei Gas ad effetto serra l'OdC deve garantire:

- una conoscenza di base della Norma UNI EN ISO 14065;
- una conoscenza approfondita dei principi del calcolo dei GHG richiesti dalla direttiva.

Potranno essere ritenute equivalenti attività di formazione seguite dagli Ispettori per altri schemi volontari.

5.4. GESTIONE DEI TRASFERIMENTI DELLE CERTIFICAZIONI

Per la gestione dei trasferimenti si rimanda alle prescrizioni del documento IAF MD2, segnalando all'Autorità competente i casi di inadempienza secondo quanto previsto dal decreto interministeriale.